

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro III - Del processo di esecuzione Titolo IV - Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

#### **Art. 613 Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione**

L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.